

BStGer BB.2017.46 vom 17. Mai 2017

Bundesstrafgericht, 2017-05-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BB.2017.46

FR: TPF BB.2017.46 du 17 mai 2017

IT: TPF BB.2017.46 del 17 maggio 2017

Regeste

Indennizzo dell'imputato in caso di assoluzione o di abbandono del procedimento (art. 429 e segg. CPP).

Erwägungen

E. 1.1

In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a CPP e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.

Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito,

- 3 -

dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

E. 1.2

Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di abbandono del MPC, il reclamo è ricevibile sotto il profilo degli art. 322 cpv. 2 e 396 cpv. 1 CPP. La legittimazione del reclamante, destinatario della decisione impugnata e da essa direttamente toccato nei propri interessi giuridici di natura patrimoniale, è pacifica (v. art. 321 cpv. 1 lett. a, 322 cpv. 2 e 382 cpv. 1 CPP).

E. 1.3

Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c).

E. 2

Nel suo reclamo A. postula la riforma della decisione impugnata, nel senso che gli venga riconosciuta "la riparazione e l'indennizzo per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali pari ad Euro 185'000.–" nonché "la riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali e patrimoniali per una somma pari a fr. 15'000'000.– (v. act. 1 pag. 10). Il MPC gli ha riconosciuto unicamente un indennizzo di fr. 1'500.– (v. act. 1.15 pag. 6).

E. 2.1

Giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.

Quali spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei diritti procedurali ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP si intendono in particolare i costi di difesa dell'imputato, allorché la presenza di un patrocinatore era necessaria giusta l'art. 130 CPP e gli stessi costi sono direttamente legati al procedimento ed ai relativi atti preliminari, e risultano indispensabili per un'accurata ponderazione degli interessi (v. a questo titolo il Messaggio del 21 dicembre 2005 sull'unificazione del diritto di procedura penale, FF 2006 pag. 1329 e GRIESSER, *Kommen- tar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO]*, 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 4 ad art. 429 CPP, secondo cui il CPP fa riferimento alla giurisprudenza precedente; v. a questo proposito tra gli altri DTF 115 IV 156 consid. 2c pag. 159; sentenza del Tribunale penale federale BK.2005.4 del 19 dicembre 2006, consid. 2.2).

- 4 -

La retribuzione dell'avvocato, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, deve stare in un rapporto ragionevole con la prestazione fornita e la responsabilità del libero professionista, in considerazione della natura, dell'importanza, della complessità, delle difficoltà particolari in fatto o in diritto della causa, del tempo consacrato dal difensore allo studio e alla trattazione dell'incartamento, segnatamente quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza, e il risultato ottenuto (DTF 122 I 1 consid. 3a; 117 Ia 22 consid. 3a).

E. 2.1.1

Litigioso è innanzitutto il calcolo del dispendio orario di cui si è fatto carico l'avv. Patrizi Dos Anjos per la difesa del suo assistito. Secondo il reclamante, il MPC avrebbe a torto riconosciuto solo 6.5 delle 600 ore che la patrocinatrice avrebbe effettivamente dedicato alla sua difesa (v. act. 1 pag. 3 e seg.). Egli afferma di aver "dovuto difendersi in sede civile e penale davanti a vari Tribunali, in differenti giurisdizioni" (v. act. 1 pag. 4). Egli sostiene che l'importanza e la complessità della fattispecie unita alla grossa mole di documenti esaminati renderebbe del tutto congrua una tariffa oraria di fr. 300.– per un totale di 600 ore suddivise in circa tre anni di assistenza legale internazionale, aggiungendo che il procedimento penale avrebbe sortito effetti di portata globale coinvolgendo vari Stati in varie lingue. Il MPC, dal canto suo, afferma che l'attività della difesa nell'ambito del procedimento penale svizzero si sarebbe limitata a richieste di acquisizione di documentazione ed altre comunicazioni in genere (v. act. 1.15 pag. 5).

Ora, premesso che l'avv. Patrizi Dos Anjos ha il suo studio legale a Milano e che, per il procedimento elvetico, ha eletto domicilio presso l'avv. Christof Affolter a Lugano, risulta evidente, alla lettura del gravame e alla luce degli allegati forniti a sostegno, come le 600 ore di cui sopra riguardano essenzialmente l'attività svolta dalla legale del reclamante all'estero nelle varie procedure penali e civili che hanno coinvolto il suo cliente. In questo senso, il reclamante afferma che l'attività difensiva all'estero sarebbe la diretta conseguenza delle informazioni fornite dalla Svizzera per via rogatoria alle autorità italiane e indiane. Orbene, fossero anche le misure istruttorie estere legate all'assistenza giudiziaria fornita dalle autorità elvetiche, non si vede per quale ragione il reclamante debba essere

indennizzato da quest'ultime per atti intrapresi da autorità estere in procedimenti esteri tuttora in corso. L'autorità svizzera non ha fatto altro che eseguire e trasmettere atti – segnatamente gli interrogatori dei coimputati B. e C. – richiesti dall'autorità estera, nel rispetto della normativa applicabile in materia di assistenza internazionale. Eventuali critiche in questo ambito avrebbero potuto essere semmai sollevate contestando le relative decisioni di chiusura rogatorie. Le valutazioni e l'utilizzo degli atti e delle informazioni, correttamente trasmessi all'autorità rogante, nei procedimenti esteri sono di pertinenza del giudice estero, ragione per cui eventuali contestazioni legate ai mezzi di prova utilizzati dalle autorità di perseguimento estere vanno presentate alle competenti istanze estere. Il contenuto della replica è un'ulteriore dimostrazione

- 5 -

di come il reclamante pretenda, a torto, di essere indennizzato per attività difensive espletate nell'ambito di procedimenti esteri (v. act. 7 pag. 3 e seg.).

In realtà, l'attività svolta dalla patrocinatrice del reclamante nell'ambito del procedimento elvetico figura alla rubrica 16.7 dell'incarto del MPC. Per gli onorari, il predetto ha presentato quattro fatture. Una del 23 febbraio 2015, intitolata “Fattura N. 4”, per “Diritti e Onorari” e per “Readdebito delle spese anticipate”, per un importo totale di EUR 30'000.–. Oltre a non specificare minimamente l'attività svolta, essa è stata indirizzata a D., a Dubai, e non al reclamante (v. act. 1.13). La seconda, del 17 febbraio 2016, intitolata “Fattura N. 8”, con l'aggiunta “Tribunale di Busto Arsizio – Italia” e “Ministero pubblico Lugano – Svizzera”, concerne “Onorari”, “Spese generali”, “assicurazione responsabilità civile svizzera”, “domiciliazione presso avv. Affolter” e “spese giudiziarie procedura conciliazione Lugano”, per un totale di EUR 25'000.– (v. act. 1.13). Anche in tale fattura gli onorari non sono specificati, così come non sono specificate le spese generali. Inoltre, appare chiaro che le spese giudiziarie legate alla procedura di conciliazione a Lugano non possano essere messe a carico del MPC, visto che riguardano una procedura civile slegata da quella penale. Per il resto, si tratta di spese che sono normalmente già incluse negli onorari. La terza fattura, del 17 marzo 2016, intitolata “Fattura N. 13”, anche qui con l'aggiunta “Tribunale di Busto Arsizio – Italia” e “Ministero pubblico Lugano – Svizzera”, per un importo di EUR 25'000.–, concerne “Onorari” e “Spese generali” che non sono assolutamente specificati (v. act. 1.13). L'ultima fattura, del 30 gennaio 2017, intitolata “Avviso di notula” e l'aggiunta “Ministero pubblico Lugano – CH” riguarda onorari per EUR 50'000.–, senza specificazione ulteriore (v. act. 1.13). Applicandosi nella fattispecie il diritto svizzero (v. art. 1 cpv. 1 CPP), è del resto a torto che il reclamante invoca, in sede di replica (v. act. 7 pag. 4 e seg.), la legislazione estera per affermare di non essere tenuto ad indicare nelle fatture la tariffa oraria applicata e di poter individuare forfettariamente il compenso dovuto.

In definitiva, tenuto conto dell'impossibilità di esaminare gli onorari indicati dalla patrocinatrice del reclamante, del fatto che la gran parte dell'attività svolta dalla predetta riguarda in realtà procedure penali o civili estere, della natura, della durata e dello sviluppo del procedimento, nonché del grado di difficoltà della causa e degli atti istruttori compiuti, la scrivente autorità ritiene che la decisione del MPC di fissare a 6.5 ore il dispendio orario legato all'attività della patrocinatrice del reclamante vada confermata. La censura va quindi respinta.

E. 2.1.2

Per quanto attiene alla tariffa oraria, il reclamante contesta l'importo di fr. 230.– fissato dal MPC. Egli reputa che, vista l'importanza e complessità della fattispecie, la grossa mole di documenti esaminata, il coinvolgimento di vari Stati con varie lingue e la lunga durata della procedura, l'avv. Patrizi Dos Anjos si sia correttamente prevalsa di una tariffa di fr. 300.– l'ora.

- 6 -

L'art. 12 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) prevede che l'indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.– e al massimo a fr. 300.–, precisato che per gli spostamenti viene applicata una tariffa oraria di fr. 200.– (v. sentenza del Tribunale penale federale SN.2011.16 del 5 ottobre 2011, consid. 4.1 con riferimenti). La remunerazione oraria di fr. 300.– esposta dal difensore si situa pertanto al limite massimo degli importi previsti nella suddetta disposizione. Secondo la prassi della Corte penale del TPF, se il caso non presenta difficoltà particolari, la tariffa oraria applicata ammonta a fr. 230.– (v. sentenze del Tribunale penale federale SK.2011.10 del 26 agosto 2011, consid. 8.1; SK.2010.27 del 12 maggio 2011, consid. 6.1; SK.2008.7 del 5 febbraio 2009, consid. 9). Ora, giova rilevare che in caso di procedure complicate che coinvolgono numerosi imputati, le prevedibili difficoltà di ordine giuridico non toccano necessariamente ogni singolo imputato, potendo essere la posizione processuale di ognuno diversa. Procedure lunghe e una grossa mole di atti non devono inoltre essere prese in considerazione nel quadro della determinazione dell'indennità oraria (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2011.32 del 23 agosto 2011, consid. 3.2), visto che viene già tenuto in considerazione nel calcolo generale delle ore investite (v. concretamente infra consid. 2.3.2).

Alla luce di quanto esposto, e tenuto conto delle natura e delle caratteristiche della fattispecie, l'applicazione della tariffa massima oraria di fr. 300.– richiesta dal reclamante non si giustifica in alcun modo. Va per contro riconosciuta, conformemente alla prassi di questa Corte in casi di normale complessità, un'indennità oraria di fr. 230.– (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2012.2 del 1° marzo 2012, consid. 6.2). La decisione del MPC su questo punto deve pertanto essere confermata.

E. 2.2

Giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà. La commisurazione della riparazione del torto morale costituisce una decisione secondo l'equità, fondata di principio sull'apprezzamento e sulla ponderazione delle concrete circostanze (DTF 123 II 210 consid. 2c), sicché eventuali paragoni non comportano di per sé l'illiceità della somma stabilita nel singolo caso (DTF 127 IV 215 consid. 2e; 125 III 412 consid. 2c/cc pag. 421). L'indennità deve essere fissata in funzione della gravità della lesione della personalità, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto, segnatamente del pregiudizio all'integrità fisica e psichica, della reputazione di colui che si pretende leso, nonché della sua situazione famigliare e professionale (DTF 128 IV 53 consid. 7a; 127 IV 215 consid. 2e; 113 IV 93 consid. 3a pag. 98; 113 Ib 155 consid. 3b; sentenze del Tribunale federale 1P.580/2002 del 14 aprile 2003, consid. 5.2; 1P.571/2002 del 30 gennaio 2003,

- 7 -

consid. 5; 4C.145/1994 del 12 febbraio 2002, consid. 5b; sentenze del Tribunale penale federale BK.2008.11+12 del 6 febbraio 2009, consid. 2.1.1; BK.2005.9 del 12 ottobre 2005, consid. 2.1.1).

Nella fattispecie si rileva come il MPC abbia abbandonato il procedimento nei confronti di A. in data 22 febbraio 2017, quindi dopo quasi cinque anni dall'apertura dell'inchiesta penale nei suoi confronti (marzo 2012). L'interessato, mai interrogato dal MPC, non ha per contro trascorso alcun giorno in detenzione preventiva in Svizzera. Ora, con il suo gravame, egli ha cercato di sostanziare il torto morale asserendo che l'assistenza giudiziaria fornita dalla Svizzera sarebbe stata all'origine di svariate misure istruttorie e violazioni da lui subite all'estero, segnatamente in Italia. A tal proposito, si ribadisce che eventuali irregolarità in ambito di assistenza giudiziaria internazionale vanno se del caso fatte valere nell'ambito delle relative procedure rogatorie. Non può in ogni caso essere ritenuta responsabile l'autorità rogata per dichiarazioni a carico del reclamante rilasciate da coimputati in Svizzera (segnatamente B. e C.). Egli non può del resto invocare una riparazione del torto morale in relazione ad atti e valutazioni probatorie, da lui criticati, compiuti da autorità estere in procedimenti esteri, peraltro non ancora conclusi. In questo ambito si inseriscono ad esempio i criticati mandati d'arresto internazionali spiccati da Paesi esteri (segnatamente Italia e India) tuttora validi, i quali avrebbero causato, a suo dire, danni gravissimi alla sua reputazione (v. act. 7 pag. 6 e seg.). Le sue richieste dovranno semmai essere presentate alle competenti autorità estere. Per quanto riguarda eventuali conseguenze legate al procedimento penale elvetico, si rileva che l'insorgente non ha in realtà sostanziato nessuna lesione particolarmente grave dei suoi interessi personali. In definitiva, precisato che i normali disagi di natura psicologica causati da un procedimento penale non possono essere fonte di riparazione morale (v. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 11 ad art. 429 CPP), si costata che il reclamante non ha fatto valere sufficienti motivi a sostegno della sua richiesta.

Visto quanto precede, la domanda di indennizzo per torto morale ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. c CPP deve quindi essere integralmente respinta giacché infondata.

E. 3

In conclusione, il reclamo va respinto.

E. 4

Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli artt. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 RSPPF, ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.-.

- 8 -